



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **05 dicembre 2019**

## **Esenti i trasferimenti da divorzio o separazione**

*I benefici fiscali derivanti dallo scioglimento del matrimonio.*

L'**articolo 19 della L. 74/1987** dispone la completa esenzione fiscale a tutti gli atti, documenti e provvedimenti derivanti dallo scioglimento del matrimonio (**separazione e divorzio**) o dalla cessazione degli effetti civili dello stesso.

Inoltre la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità dell'art. 19 nella parte** in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione e nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Per l'esenzione è necessario che gli accordi assunti siano formalizzati nel provvedimento e siano ad esso connessi.

L'esenzione è quindi applicabile (dopo le sentenze della Corte Costituzionale) a tutti gli accordi che risalgano ai coniugi e alle disposizioni in favore dei figli. Inoltre, se risalenti alla sentenza risultano esenti anche gli atti eseguiti nei confronti dei terzi.

L'esenzione riguarda qualsiasi tributo compresa l'imposta di registro e di bollo tanto per i trasferimenti mobiliari che per i trasferimenti immobiliari.

L'Agenzia entrate può procedere all'intimazione delle imposte ed dei tributi dovuti se dimostra che l'accordo tra i coniugi ha finalità meramente elusive.